

## **PS12659 - WIND-MIA UNLIMITED**

Provvedimento n. 31164

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 aprile 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte III, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del consumo o anche CdC);

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la comunicazione del 26 ottobre 2023 con cui è stato avviato il procedimento PS12659 nei confronti della società Wind Tre S.p.A.;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 14 novembre 2023, con la quale la società Wind Tre S.p.A. ha presentato, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9 del Regolamento, una proposta di impegni, successivamente integrata nella versione definitiva e consolidata in data 15 marzo 2024;

VISTA la propria decisione del 16 gennaio 2024 con la quale, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

### **I. LA PARTE**

1. Wind Tre S.p.A. (di seguito anche la Società, il Professionista o Wind Tre), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. b), del Codice del consumo. Wind Tre è una società attiva nel settore delle comunicazioni elettroniche.

### **II. LA PRATICA COMMERCIALE**

2. Il procedimento concerne la presentazione in App e Area Clienti dell'offerta "MIA Unlimited", destinata a soggetti già clienti, nell'ambito della quale il professionista avrebbe omesso di indicare chiaramente la sussistenza di limiti d'utilizzo del traffico voce e le conseguenze del loro superamento, cioè la sostituzione dell'offerta con un'altra denominata "Giga1".

3. In particolare, nella comunicazione di avvio del procedimento si contestava che nella App e Area Clienti l'offerta "MIA Unlimited" era pubblicizzata come avente Giga e Minuti illimitati, senza ulteriori specificazioni. Solo cliccando sul pulsante (denominato "dettagli offerta") posto in basso nella relativa schermata si apriva una seconda pagina in cui era indicato "Per tutti i dettagli sull'offerta clicca qui"; dopo un ulteriore clic, facendo un altro scroll della schermata, si leggeva "Il traffico è illimitato salvo uso contrario buona fede e correttezza...secondo quanto previsto dall'articolo 6 delle Condizioni Generali di Contratto. Inoltre, come previsto dall'articolo 3.2 Wind Tre potrà limitare temporaneamente la velocità della connessione dati (...)". Veniva quindi indicato il rimedio (limitazione di velocità di connessione) attivato in caso di superamento del traffico dati, mentre non vi era alcuna menzione del rimedio adottato nei confronti dei consumatori per il superamento dei limiti del traffico voce, e cioè della sostituzione dell'offerta, prevista nell'articolo 6.1.7 delle Condizioni Generali di Contratto<sup>1</sup>.

### **III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO**

#### **III.1 L'iter del procedimento**

4. Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del consumo, in data 26 ottobre 2023 è stato disposto l'avvio del procedimento istruttorio PS12659 nei confronti di Wind Tre S.p.A., ipotizzando che la condotta descritta potesse porsi in contrasto con gli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo.

5. Il Professionista ha avuto accesso agli atti del procedimento in data 26 luglio 2023 e ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata nella comunicazione di avvio del procedimento con memoria pervenuta in data 14 novembre 2023.

---

<sup>1</sup> [Art. 6.1.7. "Il superamento di almeno uno dei parametri sopra indicati, l'utilizzo in apparati diversi da cellulare o smartphone, dove non ammesso, e/o l'utilizzo di piani tariffari Flat per svolgere attività della tipologia sopra indicata, costituisce presunzione di un utilizzo non conforme del Servizio. In tale ipotesi WINDTRE effettuerà le necessarie verifiche (compreso l'eventuale contatto con il Cliente) riservandosi la facoltà di sospendere il Servizio, totalmente o parzialmente. In tutti i casi di cui al presente articolo, WINDTRE potrà, inoltre, comunicare la sostituzione del piano sottoscritto con altro di tipo diverso o la disattivazione dell'opzione relativa al traffico anomalo. Il Cliente avrà facoltà di recedere con effetto immediato senza applicazione di penali".]

6. Con la predetta comunicazione del 14 novembre 2023, la Società ha formulato anche una proposta di impegni ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9 del Regolamento.
7. Il 21 dicembre 2023 è stata comunicata a Wind Tre la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.
8. In data 9 gennaio 2024 è pervenuta la memoria conclusiva del Professionista.
9. Il successivo 18 gennaio 2024 è stata comunicata a Wind Tre la proroga del termine di conclusione del procedimento.
10. In data 27 febbraio 2024 è pervenuto il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
11. Il Professionista ha trasmesso la versione consolidata degli impegni in data 15 marzo 2024.

### **III.2 Gli elementi acquisiti**


12. Nelle proprie difese il Professionista ha rilevato che i vincoli introdotti all'utilizzo dei piani illimitati sono dovuti alla necessità di impedire utilizzi abusivi del traffico, spesso finalizzato, come accertato dal Dipartimento frodi interno alla Società, ad attività di telemarketing svolte al di là delle modalità consentite.
13. Wind Tre ha altresì precisato che per le offerte pubblicizzate con il claim "Unlimited", caratterizzate da minuti voce e traffico Internet illimitato, le relative condizioni limitative risultavano comunque esplicitate sia nella Scheda di Trasparenza Tariffaria pubblicata sul sito Internet che nella Sintesi di Contratto che il consumatore deve visionare prima della sottoscrizione e che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale. In aggiunta, il Professionista ha precisato che nel caso di superamento dei limiti, prevede l'invio al consumatore di due SMS di avvertimento prima di attivare l'offerta sostitutiva.
14. Infine, Wind Tre ha rappresentato l'esiguità del numero di consumatori nei cui confronti è stato effettuato il cambio dell'offerta originaria "MIA Unlimited" con "GIGA1" e del numero di clienti che ha presentato reclami concernenti la condotta oggetto del procedimento.

### **III.3 Gli impegni del Professionista**

15. Wind Tre ha presentato una proposta di impegni in data 14 novembre 2023, integrata successivamente nella versione consolidata pervenuta il 5 marzo 2024, che prevede:
  - 1) la modifica del *link* cliccabile nella prima schermata della App, che in precedenza recava "DETTAGLI OFFERTA", sostituito con la dicitura "DETTAGLI E LIMITAZIONI", in modo da evidenziare la sussistenza di precise condizioni di utilizzo;
  - 2) l'immediata evidenza, cliccando su "DETTAGLI E LIMITAZIONI", senza altri *link* di rimando, di tutte le informazioni sul "Traffico voce e dati illimitato" salvo uso contrario ai criteri di correttezza e buona fede, con indicazione espressa di tutti i limiti quantitativi e dei diversi rimedi applicati in caso di superamento degli stessi, rispettivamente per il traffico voce (sospensione del servizio e modifica del piano tariffario), per il traffico dati (limitazione della velocità di connessione) e per il traffico SMS (sospensione del servizio) (cfr. figura n. 1 e "grafica illustrativa" degli impegni riportata nel formulario allegato al presente provvedimento).

Figura n. 1

## Modifica Mia Unlimited



### Dettagli e limitazioni

L'offerta si rinnova in automatico ogni mese e ha una durata minima di 24 mesi. In caso di recesso anticipato sarà addebitata la quota parte del costo di attivazione relativa ai mesi residui, in un'unica soluzione o mantenendo la rateizzazione fino alla scadenza, salvo che in fase di sottoscrizione sia stato versato l'intero importo in un'unica soluzione. Include il 5G Priority Pass, che consente prestazioni ottimizzate anche nei luoghi più congestionati. Per utilizzare il 5G previsto dall'offerta occorre avere un dispositivo 5G abilitato alla rete WINDTRE ed essere nelle aree coperte dal 5G di WINDTRE. Per info e copertura clicca [qui](#). Condizioni d'uso del servizio e limitazioni di traffico - Il traffico è illimitato salvo uso contrario a buona fede e correttezza o per finalità diverse dall'uso personale secondo quanto previsto dall'art. 6 delle Condizioni Generali di Contratto. In caso di uso improprio o che superi i ragionevoli limiti di utilizzo a scopo personale da parte del cliente, WINDTRE avrà facoltà di:

- sospendere il Servizio, in tutto o in parte, previo preavviso, in caso di mancato rispetto delle limitazioni previste per il traffico SMS
- sostituire il piano sottoscritto in caso di mancato rispetto delle limitazioni previste per il traffico voce
- limitare temporaneamente ad un massimo di 128 Kbit/s la velocità della connessione in caso di mancato rispetto delle limitazioni previste per il traffico dati

Per conoscere i limiti di riferimento clicca [qui](#)

### ROAMING UE

Puoi utilizzare la tua offerta nazionale anche nei paesi membri dell'UE nei limiti previsti dalla Regolamentazione Europea 2016/2286. Clicca qui per consultare le condizioni di utilizzo e i paesi di validità.

Per info privacy clicca [qui](#)

### WINDTRE Ricorda

La velocità di navigazione è riferita all'utilizzo di una singola SIM, eventuali condivisioni dei GIGA su più dispositivi potrebbero avere impatti sulle prestazioni.

Il traffico Internet incluso è valido solo per le connessioni sviluppate sotto copertura 4G/LTE, HSDPA, UMTS, EDGE o GPRS a esclusione delle connessioni GSM. Le offerte non includono, nel bonus voce, le videochiamate, le chiamate in Roaming Internazionale al di fuori dell'Unione Europea, le chiamate Dati/fax, le chiamate dirette verso numerazioni di gestori esteri e le chiamate a tariffa speciale. Le offerte non includono, nel bonus SMS, i messaggi inviati in Roaming internazionale al di fuori dell'UE e verso numerazioni di gestori esteri, i messaggi speciali che iniziano con il carattere \* (asterisco), i messaggi dei servizi di informazione e intrattenimento, i messaggi di notifica, i messaggi verso indirizzi e-mail e fax. Il traffico incluso eventualmente non utilizzato scade improrogabilmente.

→ 2

I limiti di riferimento sono:

Per tutte le offerte che includono Voce ed SMS

1. traffico uscente giornaliero per SIM non superiore a 160 minuti e/o 200 SMS/MMS
2. traffico uscente mensile per SIM non superiore a 1250 minuti e/o 2000 SMS/MMS
3. traffico (minuti e/o SMS/MMS) uscente giornaliero/mensile per SIM indirizzato verso altri operatori non superiore al 60% del traffico uscente complessivo e comunque non superiore ad 50% del traffico vs mobile complessivo
4. traffico (minuti e/o SMS/MMS) uscente giornaliero/mensile per SIM indirizzato verso un singolo operatore mobile diverso da WINDTRE non superiore al 40% del traffico uscente complessivo e comunque non superiore ad 30% del traffico vs mobile complessivo
5. traffico (minuti e/o SMS/MMS) uscente giornaliero/mensile per SIM indirizzato verso la propria rete di utenze WINDTRE non sia superiore al 80% del traffico uscente complessivo
6. traffico giornaliero uscente o entrante finalizzato ad autoricarica non superiore a due ore di conversazione ed a 50 SMS o MMS

Per tutte le offerte che includono Voce, SMS o dati illimitati

Non si applicano i parametri 1, 2, 3, 4 e 5 di cui sopra e si presume personale l'utilizzo del Servizio che rispetta i seguenti parametri:

7. traffico giornaliero voce o SMS uscente complessivo verso altri operatori non superiore al 60% del traffico totale voce o SMS uscente.
8. rapporto tra traffico giornaliero voce o sms uscente verso altri operatori e traffico voce o SMS entrante da altri operatori non superiore a 3 (tre); ferma restando l'assenza di alcun automatismo nell'applicazione delle cautele previste per il loro superamento.

Non si applicano i parametri 1, 2, 3, 4 e 5 di cui sopra e si presume non personale, ferma restando l'assenza di alcun automatismo nell'applicazione delle cautele previste per il loro superamento, l'utilizzo del Servizio dati illimitato che superi i seguenti parametri: 1. volumi di traffico mensili anomali e almeno superiori a 5 volte rispetto alla media di consumo di clienti con offerte omogenee o analoghe; 2. volumi di traffico dati superiore per tre mesi consecutivi al volume del traffico medio mensile di clienti con offerte omogenee o analoghe.

Ricordiamo che il dettaglio del traffico effettuato è reso disponibile da Area Clienti fisso/mobile e da App WINDTRE.

Il traffico ricevuto può essere verificato mediante le funzionalità del proprio Smartphone

16. Le misure descritte sono state già attuate dal Professionista.

## IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

17. Poiché la pratica commerciale riguarda un operatore attivo nel settore delle comunicazioni elettroniche, in data 18 gennaio 2024 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ("Agcom"), ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo.

18. Con comunicazione del 27 febbraio 2024, l'Agcom ha sottolineato che il tema della trasparenza delle condizioni di offerta riportate sui siti *web*, presso i punti vendita e nei relativi contratti assume un ruolo centrale nell'ambito della propria regolamentazione. Conseguentemente, Agcom ha rappresentato l'opportunità, "anche alla luce dell'articolo 27, comma 1-bis, del Codice del consumo, che il parere sul caso di specie sia reso in relazione alla riconducibilità della materia a fattispecie disciplinate dal Codice delle comunicazioni elettroniche o da delibere dell'Autorità, ferma restando la competenza dell'Autorità a interpretare la regolamentazione settoriale vigente, ad applicare la normativa settoriale a tutela dei consumatori introdotta dal Quadro europeo delle reti e servizi di comunicazioni elettroniche e recepita nell'ordinamento interno dal Codice delle comunicazioni elettroniche e a sanzionarne eventuali violazioni".

19. Secondo Agcom, infatti, la condotta contestata si configurerebbe esclusivamente quale fattispecie di diretta violazione della normativa di settore di competenza dell'Agcom stessa, nello specifico gli artt. 98-*quater decies*, 98-*quindecies* e 98-*sedecies* del Codice delle comunicazioni elettroniche.

20. Agcom ha inoltre richiamato le delibere con le quali la materia in questione sarebbe stata oggetto di specifica e puntuale regolazione (nn. 252/16/CONS, 23/23/CONS, 156/23/CONS e 307/23/CONS).

## V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

### Questioni preliminari

- 21.** Quanto alla posizione di Agcom, secondo cui i profili di contestazione della condotta sarebbero riconducibili a fattispecie disciplinate dal Codice delle comunicazioni elettroniche di propria competenza, si osserva quanto segue.
- 22.** Le norme del Codice delle comunicazioni elettroniche richiamate da Agcom a supporto della propria competenza riguardano gli "Obblighi di informazione applicabili ai contratti" (articolo 98-*quater decies*<sup>2</sup>), la "Trasparenza, confronto delle offerte e pubblicazione delle informazioni" (articolo 98-*quindecies*<sup>3</sup>) e la "Qualità dei servizi relativi all'accesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico" (articolo 98-*sedecies*<sup>4</sup>).
- 23.** Analogamente, le delibere richiamate da Agcom hanno ad oggetto la trasparenza tariffaria "limitatamente ai contratti per adesione" (delibera n. 252/16/CONS, articolo 2, commi 1 e 2), la qualità e carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali e la qualità e carte dei servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico da postazione fissa (rispettivamente, delibera 23/23/CONS e delibera 156/23/CONS), la tutela degli utenti finali in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche (delibera n.307/23/CONS).
- 24.** Il procedimento in questione, invece, ha ad oggetto la pubblicizzazione via *web* (nella specie via App e/o Area Clienti) dell'offerta commerciale di Wind Tre "MIA Unlimited".
- 25.** In particolare, al Professionista è stato contestato che nell'ambito della presentazione in App e/o Area Clienti di tale offerta, destinata a già clienti, non avrebbe indicato chiaramente la sussistenza di limiti d'utilizzo del traffico voce e le conseguenze del loro superamento (la sostituzione dell'offerta con un'altra denominata "Giga1").
- 26.** Appare dunque evidente che, vertendo l'istruttoria sull'informativa resa dal professionista in App in fase pre-contrattuale - e non sul testo delle condizioni contrattuali, sui contenuti delle schede di trasparenza tariffaria che i professionisti del settore sono tenuti a pubblicare o sulla qualità dei servizi offerti dagli operatori - la competenza a valutarne la chiarezza ed esaustività è demandata all'Autorità.
- 27.** Infatti, l'ambito di applicazione del Codice del consumo, in ragione del suo carattere orizzontale e dell'ampiezza della nozione di pratica commerciale, si estende a tutte le attività poste in essere dai professionisti nei confronti degli utenti di servizi di comunicazioni elettroniche prima, durante e dopo l'operazione commerciale. Nel caso di specie, oggetto di istruttoria è il messaggio pubblicitario diffuso dal professionista relativo all'offerta "MIA Unlimited", prospettata come avente Giga e Minuti illimitati senza palesare ai potenziali acquirenti limiti e condizioni.
- 28.** La condotta contestata, in particolare, si potrebbe tradurre in violazioni di specifiche norme del Codice del consumo, integrando una pratica commerciale ingannevole in violazione degli articoli 20, 21 e 22 dello stesso Codice, in quanto contraria alla diligenza professionale e suscettibile, attraverso azioni ed omissioni informative, di alterare in fase pre-contrattuale le scelte economiche dei consumatori in merito alla sottoscrizione dell'offerta "MIA Unlimited".
- 29.** Sul piano dell'enforcement, l'articolo 27, comma 1-*bis*, del Codice del consumo, individua un criterio generale di ripartizione preventiva delle competenze tra AGCM e Autorità di Vigilanza in tutti i settori regolati, assegnando in via esclusiva all'AGCM l'enforcement rispetto a tutte le condotte che danno luogo a una pratica commerciale scorretta, comprese quelle che integrano al contempo la violazione di una norma di settore. La disciplina consumeristica non trova infatti applicazione "*unicamente quando disposizioni estranee a quest'ultima, disciplinanti aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, impongono ai professionisti, senza alcun margine di manovra, obblighi incompatibili con quelli stabiliti dalla direttiva 2005/29*" (Corte di Giustizia UE, 13 settembre 2018, C-54/17 e C/55/17)<sup>5</sup>.
- 30.** Peraltro, nel caso di specie neppure sembrerebbe sussistere una violazione di una norma di settore dal momento che le indicate condizioni limitative dell'offerta "MIA Unlimited" risultavano comunque esplicitate nella Scheda di

---

<sup>2</sup> [Il comma 1 di tale norma prevede: "Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta corrispondente, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono le informazioni necessarie di cui agli articoli 48 e 49 del Codice del consumo, nonché, in aggiunta, le informazioni elencate all'allegato 8, nella misura in cui tali informazioni riguardano un servizio da loro offerto. Le informazioni sono fornite in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole [omissis]. Inoltre, in base a quanto riportato in Allegato 8, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica forniscono le seguenti informazioni: "Parte A: nell'ambito delle principali caratteristiche di ogni servizio fornito i livelli minimi di qualità del servizio nella misura in cui sono offerti [omissis]. Laddove non sia offerto alcun livello minimo di qualità del servizio, ciò deve essere comunicato; Parte B: nell'ambito delle principali caratteristiche di ciascun servizio fornito: a) i livelli minimi di qualità del servizio nella misura in cui sono offerti [omissis] per i servizi di accesso a internet: almeno latenza, jitter, perdita di pacchetti; b) i dettagli del piano o dei piani tariffari specifici previsti dal contratto e, per ciascun piano tariffario, i tipi di servizi offerti, compresi, se del caso, i volumi delle comunicazioni (quali MB, minuti, messaggi) inclusi in ciascun periodo di fatturazione e il prezzo per unità supplementare di comunicazione".]

<sup>3</sup> [Il comma 1 di tale norma prevede: "Qualora i fornitori di servizi di accesso a internet o di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico assoggettino la fornitura di tali servizi a termini e condizioni, l'Autorità provvede affinché le informazioni di cui all'allegato 9 siano pubblicate da tutti i fornitori in questione o dalla stessa Autorità, in forma chiara, esaustiva, idonea alla lettura automatica e in un formato accessibile per i consumatori con disabilità".]

<sup>4</sup> [Il comma 1 di tale norma prevede: 1. "L'Autorità può prescrivere ai fornitori di servizi di accesso a internet e di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni complete, comparabili, attendibili, di facile consultazione e aggiornate sulla qualità dei servizi offerti, nella misura in cui controllino almeno alcuni elementi della rete [omissis]".]

<sup>5</sup> [V. pure Consiglio di Stato, sentenza del 1° ottobre 2021, n. 6596, sentenza del 27 dicembre 2021, n. 8620 e sentenza del 27 febbraio 2023, n. 1953.]

Trasparenza Tariffaria pubblicata sul sito internet del professionista e in un articolo delle Condizioni Generali di Contratto.

**31.** Alla luce di quanto detto, sussiste la competenza dell'Autorità a valutare la fattispecie oggetto del procedimento, consistente nel messaggio pubblicitario relativo all'offerta commerciale "MIA Unlimited", nonché le misure proposte da Wind Tre per superare i profili di ingannevolezza mossi in avvio.

### **Valutazione degli impegni**

**32.** Nella presentazione delle offerte caratterizzate da *claim* di illimitatezza, l'informazione relativa ai limiti e alle condizioni alle quali invece il servizio è subordinato, nonché alle misure che possono essere assunte in caso di loro superamento – anche laddove funzionali a scongiurare un uso "abusivo" - devono essere rese ai consumatori in maniera immediata e comprensibile.

**33.** In tale contesto, l'Autorità ritiene che gli impegni assunti dal professionista siano idonei a sanare i possibili profili di criticità della pratica commerciale contestata.

**34.** A riguardo, le misure già implementate da Wind Tre rendono immediatamente disponibile, al momento della presentazione dell'offerta "MIA Unlimited" sulla App e nell'Area Clienti, l'informazione relativa all'esistenza di limiti d'uso del piano tariffario nella sua componente voce e alle conseguenze effettive della violazione di tali limiti, ovvero la sostituzione dell'offerta prevista nell'articolo 6.1.7 delle Condizioni Generali di Contratto.

**35.** Infatti, come si evince dalla "grafica illustrativa" degli impegni riportata nel formulario allegato al presente provvedimento, il consumatore viene ora immediatamente reso edotto in merito alle condizioni d'uso del servizio ed alle limitazioni del traffico voce. In particolare, già nella prima schermata è apposto il pulsante "DETTAGLI E LIMITAZIONI", cliccando il quale si accede direttamente all'informativa relativa ai limiti, con *link* all'articolo 6 delle CGC.

**36.** Parimenti, sono ivi indicati – con immediata evidenza - anche i 'rimedi' che la società attiva a fronte del superamento rispettivamente dei limiti posti al traffico voce (sostituzione del piano), al traffico internet (limitazione di velocità), al traffico SMS (sospensione del servizio).

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Wind Tre S.p.A., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Wind Tre S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione

### DELIBERA

a) di rendere obbligatori, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, nei confronti della società Wind Tre S.p.A. gli impegni dalla stessa presentati nella loro versione definitiva in data 15 marzo 2024, come descritti nel Formulario allegato, che costituisce parte integrante del provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

a) il Professionista non dia attuazione agli impegni;

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla Parte che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*